

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Contributi a fondo perduto, come individuare l'attività prevalente? - pag. 2
- Sanzioni più leggere per chi viola l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi - pag. 4
- L'imposta sostitutiva per pensionati esteri entra nel quadro RM del modello Redditi 2020 - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Pensioni. Cumulo con i redditi di lavoro autonomo: chi deve presentare la dichiarazione - pag. 14
- Assunzione di giovani: nuovi sgravi contributivi per under 36 e di prima occupazione - pag. 16

FINANZIAMENTI

- Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo anche per finanziamenti oltre i 200.000 euro - pag. 24
- Strumento SURE: erogato 14 miliardi di euro a 9 paesi dell'UE - pag. 26
- Attività internazionale: NextGenerationEU, il programma per la ripresa - pag. 26

IMPRESA

- Intermediari finanziari: gestione più efficace delle crisi bancarie a tutela degli investitori - pag. 28
- Energia: stabilite le tariffe premio per l'energia rinnovabile - pag. 31
- Società di mutuo soccorso: chiarimenti sul termine previsto per la trasformazione in ETS - pag. 31

IN EVIDENZA

Contributi a fondo perduto, come individuare l'attività prevalente?

di Antonio Zappi - AC TaxAdvisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati dai decreti Ristori e Ristori bis. Ma, nei casi di multiattività, cosa si deve intendere per attività prevalente? E se l'impresa è posta in liquidazione, è possibile dichiarare che sta ancora svolgendo l'esercizio prevalente di un'ordinaria attività? E ancora: per l'impresa con sedi operative in zone diverse (rossa e gialla), il contributo del decreto Ristori bis deve essere parametrato al fatturato totale dell'impresa o solo a quello della sede in zona rossa? Per tutti questi quesiti sarebbe utile un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tra i temi affrontati nel corso dei nuovi **contributi a fondo perduto** previsti dall'art. 1 del **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020), **Aggiornamento Tributario**, svolto in webinar e organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA del contributo a fondo perduto di Wolters Kluwer, ampio spazio del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), nonché disposto un



Sanzioni più leggere per chi viola l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

di Roberto Fanelli

La legge di Bilancio 2021 modifica, alleggerendolo, il regime sanzionatorio in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi. La finalità delle modifiche - operative dal 1° gennaio 2021 (ma nulla è disposto in materia di deroga al principio del favor rei...) - è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo.

Il disegno di **legge di Bilancio 2021** contiene disposizioni che rivedono il **sistema sanzionatorio** in materia di **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**. Le disposizioni in esame sono sostanzialmente finalizzate a rendere omogenee le **sanzioni** previste in materia di memorizzazione



Fisco

Dubbi applicativi

Contributi a fondo perduto, come individuare l'attività prevalente?

di Antonio Zappi - AC TaxAdvisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati dai decreti Ristori e Ristori bis. Ma, nei casi di multiattività, cosa si deve intendere per attività prevalente? E se l'impresa è posta in liquidazione, è possibile dichiarare che sta ancora svolgendo l'esercizio prevalente di un'ordinaria attività? E ancora: per l'impresa con sedi operative in zone diverse (rossa e gialla), il contributo del decreto Ristori bis deve essere parametrato al fatturato totale dell'impresa o solo a quello della sede in zona rossa? Per tutti questi quesiti sarebbe utile un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tra i temi affrontati nel corso della seconda giornata della ventunesima edizione del **Percorso di Aggiornamento Tributario**, svoltosi in webinar e organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA di Wolters Kluwer, ampio spazio è stato dedicato agli aspetti critici dei nuovi **contributi a fondo perduto** previsti dall'art. 1 del **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020), che ha ampliato il novero delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), nonché disposto un nuovo indennizzo per alcune attività che si trovano nelle regioni delle zone rosse.

Il requisito dell'attività prevalente

Tra i molteplici quesiti pervenuti, è stato chiesto di chiarire alcuni aspetti controversi relativamente ai soggetti beneficiari, atteso il fatto che il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti che:

- da un lato, hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 (sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 25 ottobre) e
- dall'altro lato, dichiarano di svolgere, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, come sostituito dal D.L. n. 149/2020 (tra le altre, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

Analoghi requisiti sono stati previsti per lo specifico contributo anche dal decreto Ristori bis (art. 2) e, anche in questo caso, occorrerà dichiarare di svolgere come **attività prevalente** una di quelle riportate nell'Allegato 2, avendo il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Ma, nei casi di multiattività, cosa si deve intendere per attività prevalente?

Secondo alcuni, la generica formulazione normativa

della locuzione potrebbe lasciare spazio ad interpretazioni secondo cui, ad esempio, per un imprenditore individuale la verifica dell'attività prevalente dovrebbe essere operata non solo individuandola tra quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati della legge, ma facendo riferimento anche alla **situazione reddituale complessiva**, al fine di verificare se vi siano fonti di reddito prevalenti e ulteriori rispetto a quelle dell'attività imprenditoriale prevalente.

Nelle more di conoscere il pensiero della prassi del Fisco, ma facendo applicazione di chiarimenti analoghi pur espressi con riferimento a fattispecie diverse, per poter beneficiare del contributo si ritiene invece sufficiente che l'attività rientrante tra quelle oggetto di potenziale contributo sia svolta in maniera **prevalente sollo rispetto ad altre attività imprenditoriali**, intendendosi per tale quella da cui deriva la **maggior entità dei ricavi**, senza doversi avere in alcun modo riguardo alla compresenza di ulteriori redditi concorrenti alla formazione del reddito complessivo, o soggetti ad imposta sostitutiva.

Altresì, per definire l'attività da ritenere prevalente ai fini del contributo, dalla stessa *ratio* della norma sembrerebbe possibile individuarla facendo sempre prevalere l'aspetto sostanziale su quello della mera comunicazione formale all'Anagrafe tributaria di un codice ATECO prevalente.

In caso di impresa in liquidazione

Invece, se alla data della richiesta del contributo il numero di partita IVA fosse ancora attivo ai sensi dell'art. 35 del decreto IVA, ma l'**impresa** fosse stata **posta in liquidazione**, potrebbe risultare controversa la sussistenza del requisito di spettanza. Invero, la norma non esclude queste imprese dal beneficio dell'ottenimento del contributo a fondo perduto, poiché l'esclusione esplicita riguarda solo i soggetti la cui **partita IVA risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza.

Tuttavia, la liquidazione di un'impresa è rivolta allo svolgimento di operazioni dirette a disinvestire le attività, estinguere le passività e acquisire il residuo patrimoniale da liquidare, rendendo così alquanto complesso poter dichiarare che si stia ancora svolgendo, alla data della richiesta del contributo, l'esercizio prevalente di un'ordinaria attività.

Sedi operative in zone diverse

Si pensi, infine, al caso in cui un'attività avesse due sedi operative, una in **zona rossa** e una in **zona gialla**, il parametro del contributo del decreto Ristori bis

(art. 2) dovrà essere comunque riferito al fatturato totale dell'impresa o solo a quello della sede della zona rossa?

Problemi analoghi saranno sussistenti anche per il commercio ambulante esercitato su più sedi e zone cromatiche diverse.

Sembrerebbe ovviamente più equo, ma anche assai più farraginoso, ragionare per annotazioni distinte e separate, ma al fine di evitare equivoci e pesanti sanzioni, un tempestivo e dirimente chiarimento semplificatorio delle Entrate risulterebbe alquanto utile.

Fisco

Nella legge di Bilancio 2021

Sanzioni più leggere per chi viola l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

di Roberto Fanelli

La legge di Bilancio 2021 modifica, alleggerendolo, il regime sanzionatorio in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi. La finalità delle modifiche - operative dal 1° gennaio 2021 (ma nulla è disposto in materia di deroga al principio del favor rei...) - è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo.

Il disegno di **legge di Bilancio 2021** contiene disposizioni che rivedono il **sistema sanzionatorio** in materia di **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Attualmente, la materia è disciplinata dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 che opera un rinvio alle disposizioni sanzionatorie in materia di scontrini e ricevute fiscali (art. 6, comma 3, e art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997).

Le disposizioni in esame sono sostanzialmente finalizzate a rendere **omogenee** le **sanzioni** previste in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a quelle previste per le violazioni concernenti gli scontrini e le ricevute fiscali.

Le nuove disposizioni "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021" ma non vi sono specifiche norme di deroga al principio del *favor rei* di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 472/1997 che sancisce l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli per il contribuente, "salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo" (art. 3, comma 3).

Mancata memorizzazione e trasmissione dei dati

La vigente normativa punisce:

- la mancata memorizzazione o l'omissione della trasmissione dei corrispettivi,
- la memorizzazione o trasmissione degli stessi con dati incompleti o non veritieri.

Le sanzioni applicabili sono le stesse previste per la mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali o per l'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali: il **100% dell'imposta** corrispondente all'importo non documentato, con un **minimo di 500 euro** (art. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 471/1997).

Inoltre, nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in

giorni diversi all'interno di un quinquennio, si applica anche la **sospensione** da 3 giorni a 1 mese della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, sospensione che diventa da 1 a 6 mesi qualora l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997).

Nuove sanzioni

Le nuove sanzioni previste dalla legge di Bilancio 2021 si innestano nell'ambito del D.Lgs. n. 471/1997 (viene, conseguentemente, abrogato il comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015).

In primo luogo, viene previsto che nelle ipotesi di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione** dei corrispettivi,
- memorizzazione o trasmissione degli stessi con **dati incompleti o non veritieri**,

si applica, per ciascuna operazione, la **sanzione pari al 90%** dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un **minimo di 500 euro** (art. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997).

In questo modo, la sanzione per la mancata o infedele memorizzazione o trasmissione dei dati viene equiparata a quella prevista per le analoghe violazioni relative alla fatturazione o annotazione di operazioni imponibili (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997).

Atteso, inoltre, che gli obblighi telematici di trasmissione dei corrispettivi sostituiscono, nella sostanza, quelli di emissione dello scontrino o della ricevuta cartacei, viene anche modificato il comma 3 dell'art. 6, riducendo dal 100% al 90% dell'imposta corrispondente all'imponibile non documentato, la sanzione prevista per le violazioni concernenti il rilascio di tali documenti.

Violazione	Sanzione in vigore	Sanzione dal 1° gennaio 2021
------------	--------------------	------------------------------

Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro

La relazione illustrativa al Ddl di Bilancio - analogamente a quanto precisato dalla circolare n. 3 del 21 febbraio 2020, par. 5 per quanto attiene al regime sanzionatorio vigente - precisa che nell'ambito delle violazioni come sopra indicate devono ritenersi comprese "tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione".

Mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici

Le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei **registratori telematici**.

In tal caso, se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa **da 250 a 2.000 euro**.

Violazioni commesse fino al 31 dicembre 2020

L'art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 471/1997 prevede che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi,

decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione viene estesa alle nuove sanzioni introdotte con le nuove norme (sebbene queste entreranno in vigore il 1° gennaio 2021).

Sospensione della licenza o dell'attività

La **sanzione amministrativa** della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima (da 3 giorni ad 1 mese oppure da 1 a 6 mesi qualora l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro), prevista nelle ipotesi di **quattro distinte violazioni** in giorni diversi all'interno di un **quinquennio** in materia di scontrini e ricevute fiscali, si applica anche se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, come integrato dal Ddl di Bilancio 2021).

La sanzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (da 15 giorni a 2 mesi e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, viene resa applicabile anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione dei registratori telematici.

Violazioni formali

Mediante l'aggiunta del comma 2-*quiquies* all'art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 viene introdotta una sanzione in misura fissa (**100 euro per ciascuna trasmissione**) per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la

trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri “se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”. In tali casi, qualora le violazioni siano molteplici, per espressa disposizione non può trovare applicazione l’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997, in materia di sanzione unica.

Omessa installazione e alterazione dei registratori telematici

L’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). Tale sanzione viene ora estesa all’ipotesi di omessa installazione dei registratori telematici (di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015), salve le procedure alternative eventualmente adottate

con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.

Viene, inoltre, prevista la sanzione da 3.000 a 12.000 euro per chiunque manometta o comunque alteri i registratori telematici o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a meno che il fatto costituisca reato.

Ravvedimento operoso

In caso di **memorizzazione** o di **trasmissione tardiva** può trovare applicazione il ravvedimento operoso.

Tuttavia, per le violazioni di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri il ravvedimento non si applica in caso di constatazione della violazione.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

L'imposta sostitutiva per pensionati esteri entra nel quadro RM del modello Redditi 2020

di Federico Gavioli - Dottore commercialista in Ferrara

Grazie alla legge di Bilancio 2019, le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza nel Mezzogiorno d'Italia possono optare per un regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF. Nella nuova sezione XVIII del quadro RM del modello Redditi PF 2020 devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale introdotto dal 1° gennaio 2019. Possono usufruire dell'agevolazione coloro che trasferiscono la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio del mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, purché non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 273 e 274, legge n. 145/2018) ha introdotto un regime di **imposizione sostitutiva** dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di **redditi di pensione di fonte estera**, che trasferiscono la propria **residenza nel Mezzogiorno** d'Italia (art. 24-ter TUIR).

Il regime trova applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dal 1° gennaio 2019: di conseguenza, questo sarà il primo anno che tale regime di imposizione troverà spazio nei modelli dichiarativi; l'opzione va effettuata nella **sezione XVIII del quadro RM del modello Redditi PF 2020, secondo fascicolo**.

Imposta sostitutiva se il pensionato estero trasferisce la residenza in Italia

A partire dal **periodo di imposta 2019**, la persona fisica titolare di redditi da pensione di fonte estera che presenta i requisiti previsti dalla norma (art. 24-ter, commi 1 e 2, TUIR) può optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.

Chi può beneficiare del regime di imposta sostitutiva

Tale disposizione intende favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale opzionale per:

- le persone fisiche che trasferiscono la **residenza fiscale** in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti,
- purché non siano state residenti in Italia (ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR), nei cinque periodi

d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.

Come usufruire dell'agevolazione

Il regime è opzionale e consente di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente a qualsiasi **categoria di reddito** prodotto all'estero.

L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si **perfeziona** con la presentazione della **dichiarazione dei redditi** riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti in questione hanno trasferito la residenza fiscale, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni suindicate ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'**aliquota** dell'imposta sostitutiva è pari al **7 %** per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva **non è deducibile** da nessun'altra imposta o contributo ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Dati da indicare nella dichiarazione dei redditi

Nella **dichiarazione dei redditi** il contribuente indica:

- lo **status** di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
- la **giurisdizione** o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- gli **Stati o territori esteri** per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- lo **Stato di residenza** del soggetto estero erogante i redditi (di cui all'art. 49, comma 2, lettera a, TUIR);
- l'**ammontare** dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Efficacia

L'opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza (ai sensi dell'art. 2, comma 2 TUIR) in un altro Comune.

L'opzione ha validità per tutta la durata del regime, salvo che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza.

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorso i cinque anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.

Revoca dell'opzione

Il contribuente che ha esercitato l'opzione può revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione, anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all'estero o in un Comune diverso da quelli nei territori suindicati.

Indicazione del quadro RM

Per i **trasferimenti avvenuti nel 2019** (primo periodo di imposta interessato dal regime) va compilata la sezione XVIII del quadro RM di Redditi 2020 PF (righe RM34-RM37).

Rigo RM34 barrare la colonna 1 se si intende esercitare l'opzione. In colonna 2 va indicato l'anno di primo esercizio dell'opzione (l'anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia.)

Colonna 3: indicare il codice del Comune in cui è trasferita la residenza.
Colonne 4 e 5: barrare la casella SÌ per attestare l'assenza della residenza fiscale in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione; la casella NO se non è in possesso del presupposto.
Colonna 6: barrare qualora sia esercitata la revoca da parte del soggetto. La revoca sarà efficace a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.

Rigo RM35, colonne 1 e 2: indicare il possesso di altra cittadinanza, indicando il codice (o i codici) del relativo Stato estero. In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.

Rigo RM36, colonne 1 e 2: indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale.

Rigo RM37: indicare (colonna 1) lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi, (colonna 2) l'ammontare dei redditi da pensione estera, (colonna 3) l'ammontare dei redditi prodotti all'estero. Tali redditi non vanno assoggettati a imposta ordinaria, pertanto non vanno indicati in altri quadri del modello. In colonna 4 indicare l'imposta sostitutiva dovuta (7% dell'ammontare dei redditi dichiarati in colonna 3).

Sez. XVIII Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR		Anno di esercizio dell'opzione		Codice Comune		Dichiaro l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione		Revoca dell'opzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RM34									
RM35	Altra cittadinanza								
RM36	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale								
RM37	Stato soggetto estero erogante								

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Ne bis in idem necessaria la piena corrispondenza della condotta, dell'evento e del nesso di causalità

Il divieto del ne bis in idem mira ad evitare che, in relazione ad uno stesso fatto da intendersi quale piena coincidenza di condotta, evento e nesso causale, una persona sia assoggettata a due distinti procedimenti aventi una natura "penale" - punitiva anche se uno dei due è formalmente qualificato dal legislatore nazionale come amministrativo. Tale corrispondenza, però non può essere ravvisata fra l'illecito amministrativo di omesso versamento dell'Iva ed il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili, in quanto distinguibili per la condotta, l'evento ed il fine, apparentemente identico. Nel primo caso si consegue solo un risparmio di imposta, nel secondo si tende ad eludere anche le eventuali sanzioni. A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32175 depositata il 17/11/2020.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un provvedimento di irrogazione sanzioni per aver commesso un illecito amministrativo consistente, di fatto, nell'omesso versamento dell'Iva in relazione ad alcune fatture, in violazione dell'art. 13 del DLgs 471/1997. Il procedimento si concludeva in sede di adesione all'accertamento, ma nelle more, si aprivano a carico del contribuente delle indagini, per la presunta violazione dell'art. 10 del DLgs 74/2000. Secondo gli inquirenti, l'indagato avrebbe occultato o distrutto i documenti contabili e a suo carico si apriva un processo penale che si concludeva in secondo grado con la condanna alla pena detentiva sospesa. Avverso la sentenza la difesa dell'imputato proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando la violazione del ne bis in idem, da parte dei giudici di appello che, ritenendo i due processi non sovrapponibili anche in ragione delle diverse finalità delle pene irrogate, riducevano parzialmente la pena detentiva applicata in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32175/2020 ha rigettato il ricorso del contribuente, non ritenendo violato il principio del ne bis in idem. L'istituto risponde all'esigenza di evitare la duplicazione dei procedimenti nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo fatto, ossia in tutti i casi in cui è possibile riscontrare una piena corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato. In altre parole,

come ribadito anche dalla Corte Costituzionale in una serie di pronunce, opera il divieto del ne bis in idem solamente se si riscontra la piena corrispondenza fra la condotta, il nesso causale e l'evento naturalistico oggetto dei procedimenti incardinati per il medesimo soggetto agente. Nel caso in esame, le vicende oggetto del procedimento tributario e del processo penale non sono coincidenti. Il primo, infatti, riguardava una violazione amministrativa derivante dal mancato pagamento dell'Iva per alcune fatture, con il conseguimento di un profitto consistente nella sola somma evasa; il secondo invece aveva ad oggetto un evento realizzato da una differente condotta con altrettanto nesso di causalità: si tratta, infatti, della distruzione od occultamento delle scritture contabili, atti prodromici all'omesso versamento, al fine di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione, conseguendo così un profitto maggiore comprensivo anche delle eventuali sanzioni irrogate. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Dalle Dogane

OPERA: la nuova modalità di pagamento dei tributi accise, dogane e monopoli con pagoPA

La nuova sezione denominata OPERA (Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica) è disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e consente di eseguire i pagamenti dei tributi amministrati da ADM, tramite la piattaforma pagoPA. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 413976 del 13 novembre 2020. Questo strumento di pagamento affianca quelli tradizionali, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento in data 13 novembre 2020 inerente l'introduzione del portale **OPERA** (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica) per il pagamento dei tributi accise, dogane e monopoli tramite il **canale pagoPA**.

Nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è disponibile una nuova sezione denominata OPERA (Operazioni di Pagamento

Elettronico e Rendicontazione Automatica) che consente di eseguire i pagamenti dei tributi amministrati da ADM, tramite la piattaforma pagoPA; questo strumento di pagamento affianca quelli tradizionali, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.

I tributi gestiti da **OPERA** sono raggruppati nelle tre aree Accise, Dogane e Monopoli (Giochi e Tabacchi) e a ciascuna area appartengono due o più categorie o settori d'imposta.

L'operatore/utente può scegliere l'area e/o la categoria d'interesse per visualizzare l'elenco dei debiti pre-costituiti dal sistema riconducibili alla sua **posizione debitoria**.

Inoltre può selezionare uno o più debiti presenti nell'elenco e aggiungerli al carrello dei pagamenti; con l'attivazione del pulsante **"completa il pagamento"** è indirizzato sulla piattaforma pagoPA dove:

- indica un **indirizzo mail** su cui ricevere la comunicazione sull'esito della transazione;
- sceglie la **modalità di pagamento** tra le proposte (carta di credito/debito, conto corrente, altre modalità di pagamento come ad esempio PayPal);
- conferma il pagamento**.

A seguito della **conferma del "buon fine"** del pagamento, la piattaforma pagoPA rilascia in tempo reale all'interno dello "storico pagamenti" della sua area riservata una Ricevuta Telematica (RT) che attesta l'avvenuto pagamento e che costituisce per legge quietanza liberatoria a suo favore; invia altresì la comunicazione del buon esito della transazione all'indirizzo mail precedentemente indicato nel form di registrazione.

I pagamenti eseguiti **tramite pagoPA** alimentano, contestualmente al rilascio della RT del pagamento andato a buon fine (RT positiva) ed in maniera automatizzata, sia gli applicativi gestionali di contabilità presenti in AIDA e relativi alle aree Accise e Dogane, che l'applicativo gestionale di contabilità dei giochi presente nella intranet Giochi Pubblici e relativo all'area Monopoli, consentendo quindi la riconciliazione del debito con il pagamento.

Per l'**area Accise** sono disponibili i pagamenti per i debiti pre-costituiti dal sistema e quelli spontanei creati dall'operatore attraverso la compilazione guidata di alcuni campi: capitolo erariale, provincia, codice ditta, periodo di riferimento quando previsto, importo.

Nei casi in cui il debito complessivo del depositario o destinatario autorizzato di prodotti energetici, afferente ad un determinato periodo d'imposta, è assolto in modo frazionato da più soggetti - traders proprietari

della merce più, eventualmente lo stesso depositario/destinatario autorizzato - ciascuno per la loro quota, è consigliabile compilare il **campo "idpay"**.

In ragione di vincoli di natura giuridica, in questa prima fase, **l'utilizzo di pagoPA** è limitato esclusivamente alle tipologie di pagamento che non prevedono la devoluzione diretta/immediata di quote di accisa a beneficio delle Regioni a Statuto Speciale o Province Autonome.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle dogane, determinazione 17/11/2020, n. 413976](#)

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti, al via il rinnovo degli elenchi dei professionisti delegati dal Giudice delle esecuzioni

In tema di elenchi dei professionisti delegati alle vendite di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c., in vista dell'approssimarsi della scadenza prevista per il 31 dicembre 2020, il Consiglio Nazionale ha invitato, con l'informativa n. 140 del 17 novembre 2020, gli Ordini territoriali a procedere alla raccolta della disponibilità degli iscritti per poi formare i nuovi elenchi da trasmettere ai Tribunali, considerate le indicazioni operative fornite a suo tempo ai Tribunali dal Ministero di Giustizia con circolare 11 gennaio 2018.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 140 del 17 novembre 2020 riguardante il rinnovo degli elenchi dei professionisti delegati dal Giudice delle esecuzioni.

In particolare, in vista dell'approssimarsi della scadenza prevista per il 31 dicembre 2020 degli elenchi dei professionisti delegati alle vendite di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c., considerate le indicazioni operative fornite a suo tempo ai Tribunali dal Ministero di Giustizia con circolare 11 gennaio 2018, il Consiglio Nazionale invita gli Ordini a procedere alla raccolta della disponibilità degli iscritti per poi formare i nuovi elenchi da trasmettere ai Tribunali.

Occorre evidenziare che per il rinnovo degli elenchi in scadenza il Consiglio Nazionale ha chiesto al Ministero di confermare ai Tribunali le indicazioni operative fornite nel 2018, informandolo altresì che gli Ordini procederanno alla raccolta delle disponibilità da parte degli iscritti per la formazione dei nuovi

elenchi, al fine di consentire la prosecuzione delle attività relative alle operazioni di vendita previste dall'art. 179-ter.

Il documento richiama l'informativa del Consiglio Nazionale n. 8/2018 con cui è stata individuata la modalità di presentazione delle domande da parte dei professionisti e la rilevanza, al fine dell'inserimento degli elenchi, di eventuali aspetti disciplinari riguardanti gli iscritti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 17/11/2020, n. 140

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

La presentazione dell'istanza di adesione sospende sempre i termini per l'impugnazione

In caso di presentazione di istanza di adesione la sospensione dei termini per impugnare l'atto impositivo è automatica. Pertanto restano irrilevanti sia il comportamento tenuto dal contribuente, che potrebbe anche non presentarsi agli incontri con l'Ufficio senza giustificazione, sia l'eventuale qualificazione di detta istanza come sostanziale richiesta di autotutela. Questi i principi contenuti nella sentenza n. 26166 della Corte di Cassazione depositata il 17 novembre 2020.

Dopo aver riscontrato l'omessa presentazione della dichiarazione ed il mancato riscontro al questionario successivamente inviato, l'Ufficio notificava ad una Srl, medio tempore fallita, un avviso di accertamento con il quale rideterminava presuntivamente il reddito della contribuente, richiedendo quindi maggiori imposte dirette ed Iva. Il Curatore fallimentare presentava istanza di adesione con procedimento che non aveva esito positivo. Conseguentemente veniva depositato ricorso che però veniva dichiarato inammissibile, in quanto ritenuto tardivo, dalla CTP. La decisione era confermata in sede di appello, atteso che anche in tale sede i giudici qualificavano l'atto formalmente denominato istanza di adesione, come una sostanziale richiesta di autotutela, che quindi non era idonea alla sospensione dei novanta giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento. La CTR riteneva poi in ogni caso infondata nel merito la tesi del fallimento. La contribuente impugnava tale sentenza, sostenendo

preliminarmente la tempestività dell'originario ricorso ed in ogni caso l'illegittimità ed infondatezza della pretesa erariale.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26166, depositata il 17 novembre 2020, ha accolto il ricorso della contribuente, cassando con rinvio la pronuncia della CTR. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il deposito di un'istanza di adesione ex art. 6 D.Lgs. 218/1997 ha comunque effetto sospensivo, per novanta giorni, sul termine per l'impugnazione dell'atto impositivo. Addirittura nemmeno la mancata presentazione del contribuente all'incontro fissato per il procedimento di adesione, anche senza alcuna giustificazione, può essere equiparata ad una formale rinuncia all'istanza, né costituisce comportamento idoneo a far venir meno *ab origine* gli effetti prodotti da quest'ultima. In sintesi l'effetto sospensivo è automatico e prescinde dal comportamento del contribuente, che può comunque avvalersi del maggior termine per l'impugnazione. Pertanto la CTR aveva errato nel non conteggiare gli ulteriori novanta giorni ai fini della tempestività del ricorso di primo grado, solo per aver qualificato l'istanza come sostanzialmente di autotutela, essendo tale valutazione irrilevante ai fini dell'applicazione della sospensione in questione. La Suprema Corte ha dunque rinviato la causa ad altra sezione del giudice di appello, precisando che il nuovo collegio dovrà rivalutare il merito della vicenda, dovendosi considerare *tam quam non esset* la relativa decisione sul punto contenuta nella sentenza cassata.

A cura della Redazione

Fisco

Al termine del periodo congruo

Per i premi di risultato, imposta sostitutiva del 10% in caso di risultato incrementale

In tema di detassazione del premio di risultato, qualora nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. Lo ha chiarito

l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 550 del 17 novembre 2020.

Con la risposta a interpello n. 550 del 17 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **detassazione del premio di risultato**.

L'articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto a regime, dal periodo di imposta 2016, una modalità di **tassazione agevolata**, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di **produttività**, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, ovvero con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro in data 16 maggio 2016.

Al riguardo, l'articolo 2, comma 2, del decreto nello stabilire, tra l'altro, che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli **incrementi di produttività**, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individua, con una elencazione esemplificativa, alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi. Al termine del periodo previsto dal contratto, il cd. "**periodo congruo**", ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato.

Non è, pertanto, sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Il **requisito dell'incrementalità**, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività.

In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, come ribadito anche nei documenti di prassi emessi dall'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è ritenuto che il regime fiscale di favore possa applicarsi

sempreché il **raggiungimento degli obiettivi** incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei **contratti aziendali/territoriali** sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

Una diversa lettura delle norme in esame, infatti, vanificherebbe la loro portata, comportando di fatto il riconoscimento dell'agevolazione ad una precisa voce retributiva, il **premio di risultato** appunto, circostanza che, invece, il legislatore ha voluto superare con il nuovo assetto normativo.

Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento **dell'obiettivo incrementale** è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è **suscettibile di variabilità**, con la risoluzione n. 36/E del 2020 è stato evidenziato, tra l'altro, che l'azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l'imposta sostitutiva del **10 per cento** qualora al termine del **periodo congruo** sia conseguito il risultato incrementale.

Con la citata risoluzione n. 36/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha demandato al sostituto d'imposta la verifica e la legittimazione circa l'effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/11/2020, n. 550](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

**Dichiarazione integrativa:
non può essere disconosciuta
se sottoscritta dal cliente e
presentata dall'intermediario**

Con l'ordinanza n. 26179, depositata il 17 novembre 2020, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità per il pagamento di tributi e sanzioni, conseguenti all'omesso pagamento delle imposte afferenti ad una dichiarazione integrativa presentata da parte del professionista intermediario e sottoscritta dal contribuente. Secondo i giudici quest'ultimo risponde in ogni caso del pagamento e non è sufficiente dedurre l'inesistenza del conferimento dell'incarico o l'instaurazione di un contenzioso successivo nei confronti dell'intermediario, ma è necessario provare la sussistenza di circostanze che impediscono la riconduzione della dichiarazione integrativa a se stesso.

Un contribuente riceveva una cartella di pagamento contenente la richiesta di tributi e sanzioni conseguenti all'omesso pagamento di imposte afferenti una dichiarazione integrativa presentata in rettifica della originaria. Veniva proposto ricorso e a fondamento dell'impugnazione, il contribuente deduceva di non aver dato alcun incarico all'intermediario, il quale successivamente aveva provveduto a redigere e trasmettere la suddetta dichiarazione integrativa. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la decisione di primo grado rilevando che la dichiarazione integrativa fosse stata firmata dal contribuente e dunque trasmessa dall'intermediario. Inoltre, la circostanza per cui quest'ultimo, successivamente alla pronuncia di primo grado, avesse instaurato un contenzioso nei confronti dell'intermediario, in quanto non sarebbe stato affidato alcun incarico in tal senso, veniva ritenuta non provata. Il contribuente ricorreva per Cassazione lamentando di non aver mai sottoscritto la dichiarazione integrativa che sarebbe stata redatta a sua insaputa o comunque senza conferimento dell'incarico e che il giudice d'appello avesse invertito le regole di riparto dell'onere della prova addossando al contribuente l'onere di provare una circostanza negativa quale l'inesistenza del conferimento dell'incarico.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26179 depositata il 17 novembre 2020, ha rigettato il ricorso del contribuente. Secondo la Suprema Corte non è sufficiente allegare l'esistenza di un contenzioso ancora pendente con il professionista intermediario, peraltro instaurato successivamente alla sentenza della CTP per ritenersi non obbligato al pagamento derivante dalla presentazione di una dichiarazione. La Corte, poi chiarisce che secondo le regole comuni di riparto dell'onere della prova debba essere il contribuente, una volta che l'Ufficio abbia ritenuto a lui riferibile la dichiarazione (in quanto sottoscritta),

a documentare circostanze impeditive. Il mancato conferimento dell'incarico è una circostanza potenzialmente produttiva della prova dell'invio della dichiarazione da parte dell'intermediario per conto del contribuente. Incombe sul contribuente ove articoli la contestazione della pretesa tributaria, in termini di ritrattazione della propria dichiarazione, fornire la prova del fatto o impeditivo dell'obbligazione tributaria. Per ultimo i giudici di legittimità ricordano che il rapporto privatistico professionale tra contribuente e intermediario è estraneo rispetto al rapporto tra erario e contribuente con la conseguenza che in caso di violazione di disposizioni tributarie, l'operato dell'intermediario ricade sul contribuente, salvo che quest'ultimo dimostri di aver vigilato sull'operato del professionista.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Entro il 30 novembre all'INPS

Pensioni. Cumulo con i redditi di lavoro autonomo: chi deve presentare la dichiarazione

di Francesca Bicicchi - Consulente previdenziale - Studio Nevio Bianchi

I titolari di pensione soggetta al divieto parziale di cumulo devono comunicare all'INPS i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2019 entro il prossimo 30 novembre, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF. Gli interessati devono produrre anche una dichiarazione preventiva sui redditi prevedibilmente conseguiti nel 2020. L'INPS opera le trattenute sulla pensione "a preventivo" conguagliandole sulla base della dichiarazione dei redditi 2020, resa a consuntivo nell'anno 2021. Quali pensionati sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione reddituale, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo?

L'INPS, con il messaggio n. 4231 del 9 novembre 2020, ha chiarito come i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2019, soggetti al **divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo**, debbano comunicare all'Istituto, **entro il 30 novembre 2020**, i redditi da lavoro autonomo conseguiti lo scorso anno.

Gli interessati dovranno produrre anche una **dichiarazione preventiva** sui redditi che saranno complessivamente **percepiti nel 2020**.

Divieto di cumulo

Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo è stato introdotto alla legge n. 503/1992 la quale, all'articolo 10, comma 4, stabilisce che i pensionati interessati sono tenuti a presentare all'Ente che eroga la pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro il termine di presentazione previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF per il medesimo anno.

Soggetti esclusi

Il divieto di cumulo in oggetto non interessa la totalità dei pensionati, restando, infatti, esclusi i titolari di:

- **pensione di vecchiaia**. Ai sensi dell'art. 72, legge n. 388/2000, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esonerative, esclusive, sostitutive della stessa e delle gestioni previdenziali degli autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della pensione;
- **pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo**. Dal 1° gennaio 2009, questa pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro (art. 19 D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008);
- **anzianità e trattamento di prepensionamento a carico**

dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in quanto dal 1° gennaio 2009 totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (circolare n. 108/2008);

- **pensione e assegno di invalidità** con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

- **pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO**, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 20/2001). Ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (circolare n. 22/1999 e messaggio n. 4233/1999).

È bene ricordare come, in riferimento agli assegni di invalidità, l'art. 1, co. 42, l. n. 335/1995 prevede che nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le **riduzioni pari al 25% per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo** del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), pari a 6.669,13 euro nel 2020, e **al 50% quando il reddito supera 5 volte tale trattamento minimo**. Le riduzioni operano anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolari n. 234/1995 e n. 20/2001).

Tutti coloro che non si trovano nelle condizioni elencate sono tenuti a comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2019, entro il 30 novembre 2020, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

Casi particolari

Possono presentarsi, comunque, alcune situazioni particolari.

- le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro, ai sensi dell'art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 503/1992, non si applicano per i titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma,

derivi un **reddito complessivo annuo non superiore** all'importo del **trattamento minimo** del FPLD relativo al corrispondente anno

- i trattamenti pensionistici sono del tutto cumulabili con redditi derivanti da attività svolte in **programmi di reinserimento degli anziani** in attività socialmente utili promosse da enti locali ed istituzioni pubbliche e private (art. 10, co. 5, D.lgs n. 503/1992), escludendo tali redditi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo.

Ulteriori indicazioni normative prevedono che siano cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza anche le indennità

- percepite per l'esercizio della funzione di **giudice di pace**

- percepite dagli amministratori locali, così come i **gettoni di presenza**

- connesse a **cariche pubbliche elettive**

- percepite dai **giudici onorari** aggregati per l'esercizio delle loro funzioni

- percepite dai **giudici tributari** e

- le remunerazioni percepite dai **sacerdoti**.

Gli iscritti alla **Gestione dipendenti pubblici** hanno il divieto di cumulo per i **trattamenti pensionistici di inabilità** derivati anche da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni. Il divieto non opera per i trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d'istituto (art. 139 DPR n. 1092/1973). Il trattamento pensionistico di inabilità, decorrente dal 1° gennaio 2001, è regolato, per il regime di cumulo, dall'art. 72, co. 2, l. n. 388/2000 che prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, invalidità e assegni diretti di invalidità a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive

ed esonerative della stessa, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del FPLD, sono **cumulabili** con i **redditi da lavoro autonomo al 70%** e con i **redditi da lavoro dipendente al 50%** con i redditi da lavoro dipendente. In caso di reddito da lavoro autonomo le trattenute non possono, in ogni caso, superare il 30% dei predetti redditi. In sede di **compilazione telematica dell'istanza di pensione**, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 l. n. 177/1976). I redditi da lavoro autonomo devono essere indicati al netto di contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre i redditi d'impresa al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento.

Redditi da dichiarare e domanda

Gli interessati sono tenuti a rilasciare anche apposita **dichiarazione sui redditi** prevedibilmente conseguiti nell'anno in corso. Le **trattenute** vengono operate **sulla pensione "a preventivo"** e saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2020, resa a consuntivo nell'anno 2021.

La dichiarazione reddituale può essere resa tramite il sito INPS, nella sezione "Prestazioni e servizi" - "Dichiarazione Reddituale - Red Semplificato", scegliendo la "Campagna di riferimento: 2020 (dichiarazione redditi per l'anno 2019)".

Data l'imminenza della scadenza dei termini di presentazione, è necessario sottolineare come, dal 1° ottobre 2020, l'INPS **non assegna nuovi PIN** agli utenti che ne siano sprovvisti. Nel caso in cui, dunque, ci si trovi in tale situazione si dovrà **richiedere lo SPID**. I titolari di pensione in possesso di PIN dispositivo o di SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) potranno rendere la dichiarazione reddituale anche mediante il Contact Center.

Lavoro e Previdenza

Legge di Bilancio 2021

Assunzione di giovani: nuovi sgravi contributivi per under 36 e di prima occupazione

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Decontribuzione totale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021 - 2022, ma solo per i giovani alla prima occupazione stabile e che, di conseguenza, non hanno mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'arco della loro vita lavorativa. E' una delle novità del disegno di legge di Bilancio 2021 che rafforza l'incentivo strutturale per l'assunzione di giovani previsto dalla legge di Bilancio 2018, raddoppiando la percentuale di esonero contributivo riconosciuto alle imprese ed elevando fino 36 anni il requisito di età anagrafica del lavoratore da assumere con rapporti di lavoro incentivati.

Il disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2020, prevede una **decontribuzione totale** per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel **biennio 2021 - 2022**.

Non si tratta però di un incentivo generalizzato, ma **limitato ai giovani alla prima occupazione stabile**, che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'arco della loro vita lavorativa. La scelta del disegno di legge di Bilancio, infatti, è quella di **ampliare la misura e la durata** dell'incentivo strutturale per l'assunzione di giovani già previsto dalla legge n. 205/2017 - legge di Bilancio 2018 che, per l'appunto, fissa precise condizioni.

Veniamo nel dettaglio della misura che, una volta completato l'iter parlamentare, potrà essere applicata dal 2021 dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea.

Misura e massimale di fruizione raddoppiati

Il disegno di legge di Bilancio 2021 prevede l'**incremento al 100%** dell'**esonero contributivo** di cui all'articolo 1, commi 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con un **massimale di 6000 euro annui** (ricordiamo che la legge n. 205/2017 lo fissa attualmente al **50%** con un **massimale di 3000 euro annui**).

Tale misura agevolativa riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e si applica anche nel caso di **trasformazione dei contratti** da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Durata e requisito della "prima occupazione"

L'esonero ha una durata di **36 mesi** e riguarda i **contributi a carico dei datori di lavoro privati**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e si applica ai **soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Rispetto a tale causa ostativa ci sono tuttavia **due deroghe**:

- Qualora l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale il **beneficio** sia stato **goduto solo in parte da un altro datore di lavoro**. In tal caso, l'esonero spetterà per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista;
- Eventuali periodi di **apprendistato** svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Età del lavoratore

Cambiano anche i requisiti anagrafici: è richiesta un'età anagrafica **inferiore a 36 anni**.

Attualmente, invece, non bisogna non aver superato i **30 anni (35 anni fino al 31 dicembre 2020)**.

Pertanto, nel caso di fruizione del beneficio con durata ridotta in quanto in parte già fruito da un precedente datore di lavoro, la legge n. 205/2017 non richiede requisiti anagrafici.

La durata dell'agevolazione contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2021 sale a 48 mesi qualora l'assunzione venga effettuata in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Condizioni per l'accesso

Da segnalare alcune modifiche in ordine alle condizioni per l'accesso agli incentivi.

Fermi restano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, infatti, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei **6 mesi precedenti l'assunzione**, né? procedano nei **9 mesi successivi** alla stessa, a **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Autorizzazione UE

Il disegno di legge di Bilancio 2021 prevede, infine, che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Di conseguenza, per l'efficacia è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Nuovi codici contratto Uniemens da dicembre 2020

L'INPS, con il messaggio n. 4314 del 2020, comunica l'introduzione di nuovi codici contratto, utili alla compilazione del flusso di denuncia contributiva Uniemens. I nuovi codici si utilizzano con decorrenza dal periodo di paga dicembre 2020.

Nel messaggio n. 4314 del 17 novembre 2020, l'INPS elenca i nuovi codici dell'elemento "CodiceContratto" di "DenunciaIndividuale" del flusso di denuncia Uniemens da utilizzare con decorrenza dal periodo di paga dicembre 2020:

- 549, relativo al "CCNL metalmeccanico artigianato - CONFLAVORO PMI" (codice CNEL C049);
- 550, relativo al "CCNL addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione impianti - CONFLAVORO PMI" (codice CNEL C053);
- 551, relativo al "CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio sanitario assistenziale educativo - ANASTE" (codice CNEL T131);
- 552, relativo al "CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, loro sindacazioni e agenzie di informazione radiofonica e televisiva - AERANTI CORALLO" (codice CNEL G033).

Con la medesima decorrenza (dicembre 2020) vengono disattivati i seguenti codici contratto per le sottospese motivazioni:

- 310 (codice CNEL C01V), in quanto relativo a contratto disdetto dalle parti contraenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 17/11/2020, n. 4314

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Pensionati pubblico impiego con Quota 100: finanziamento agevolato TFS e TFR

L'INPS, con la circolare n. 130 del 2020, fornisce indicazioni operative per l'accesso al finanziamento agevolato da parte di coloro i quali, collocati a

riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata.

Nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020, l'INPS interviene riguardo la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall'ente responsabile per l'erogazione di tale indennità.

La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico c.d. quota 100.

Modalità di concessione del finanziamento

Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell'importo netto di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell'INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore. L'importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.

Flusso operativo

Il soggetto interessato deve presentare richiesta di certificazione con domanda online in base alla modalità di trasmissione attualmente prevista per le istanze prodotte all'Istituto ai fini della cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950.

La Struttura territoriale competente deve provvedere a rilasciare la certificazione all'utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda.

L'INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattando tale importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all'iscritto.

Adeguamento flusso cessione ordinaria

I pensionati che avranno ricevuto dall'INPS, previa domanda inoltrata tramite procedura online, la certificazione dell'importo del TFS/TFR cedibile ai fini

della cessione ordinaria, potranno utilizzarla a tale fine anche decorsi i 15 giorni lavorativi dal rilascio della stessa. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la Struttura territoriale competente dovrà obbligatoriamente effettuare, entro il termine di 30 giorni, da intendersi non perentorio, dalla notifica dell'avvenuta conclusione del contratto, le verifiche necessarie a confermare o modificare la somma precedentemente certificata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 17/11/2020, n. 130

Lavoro e Previdenza

Conciliazione vita-lavoro del professionista

Smart working e automobili: idee per sfruttare le potenzialità del veicolo

L'auto può offrire, a chi dovesse averne la necessità, le funzionalità ideali per supportare la quotidianità del lavoro, in particolare nell'era dello smart working. Ecco come.

L'innovazione tecnologica nell'industria automotive ha gradualmente cercato di rispondere alla crescente domanda di integrazione vita-lavoro del professionista, ideando soluzioni che gli consentissero di ottimizzare al massimo il tempo speso al volante in funzione di un lavoro sempre più smaterializzato. Naturalmente tutto ciò è diventato ancora più essenziale in tempi di pandemia, quando il lavoro da remoto è improvvisamente diventato uno standard acquisito. Pertanto al tempo dello **smart working** e delle **riorganizzazioni del lavoro** in azienda nell'ottica del distanziamento sociale, il tempo speso in auto può giocare un ruolo di supporto davvero prezioso.

Consapevole da lungo tempo (e ben prima della pandemia) dell'importanza dell'esperienza di guida per il professionista, Audi ha investito strutturalmente su soluzioni come **accessori** ed **equipaggiamenti** dei propri veicoli che potessero rendere l'esperienza all'interno dell'abitacolo di massimo comfort, da design di veri e propri piani lavoro alla connessione internet passando per l'assistente vocale per gestire le chiamate e le e-mail della giornata. Prendendo spunto dalle soluzioni della Casa dei quattro anelli, vi proponiamo 5 idee per sfruttare appieno le potenzialità della propria vettura.

1 - Maneggiare informazioni

Come riferimento è utile prendere uno dei modelli più popolari della Casa di Ingolstadt, l'**Audi A4 Avant**. Per accedere alle informazioni all'interno dell'abitacolo un aiuto prezioso può arrivare dal **sistema MMI Touch**, una rivoluzione nel sistema dei comandi. Di fatto MMI replica all'interno dell'abitacolo l'intuitività dei nostri smartphone. Il display ad alta risoluzione (nel caso di Audi A4 Avant 1.540 x 720 pixel) ha una grafica chiara ed essenziale, mentre la struttura dei menu semplifica la navigazione. La ricerca è basata sull'immissione di testo libero e i risultati vengono forniti in tempi estremamente ridotti. Ad esempio è possibile eseguire una ricerca in rete mentre si sta parlando al telefono con un collega oppure controllare le mail in pochi click. Così come gestire tutti gli appuntamenti in calendario. MMI è poi uno strumento versatile: la tecnologia touch si basa su una rete che è stata alimentata con migliaia di campioni di caratteri provenienti da tutto il mondo. Oltre alle lettere latine, il sistema riconosce quindi anche i caratteri cirillici, cinesi, giapponesi e coreani.

2 - Interrogare l'assistente vocale

Utili a chi ha necessità di sbrigare questioni lavorative sono le **funzioni di Audi Connect**. Si tratta di sistemi che sfruttano la connessione internet per garantire un supporto a chi normalmente è alla guida, ma applicati alle esigenze del lavoro possono essere utili per velocizzare le ricerche online. Di fatto Audi connect rende l'auto un partner intelligente a cui è possibile fornire istruzioni vocali nell'arco delle 8 ore lavorative. Con un dettaglio non da poco. Il comando vocale risponde alle domande non solo sulla base delle informazioni presenti a bordo, ma anche sfruttando le conoscenze presenti nel cloud, migliorando nettamente il grado di riconoscimento delle indicazioni e la qualità dei risultati. Il sistema, così come l'assistente vocale di **Amazon Alexa**, è ad esempio in grado di leggere le e-mail ad alta voce.

3 - Concentrarsi


Può capitare di aver necessità di fermarsi per inviare una mail o rispondere a una call che richiede concentrazione e focus, magari sullo schermo del proprio laptop. In questi casi è necessario usufruire di uno spazio confortevole e luminoso. L'illuminazione interna della Audi A4 Avant include di serie le luci per la lettura, attivabili tramite sensore per il passeggero anteriore. Il che può tornare estremamente utile, una volta arrestato il veicolo, in caso di una video-riunione di lavoro che comporta l'analisi e lo studio di documenti in diretta magari fino al calar della sera.

4 - Sfruttare lo spazio disponibile

Non va poi sottovalutato **lo spazio**. A partire dal bagagliaio ampio dei modelli Audi che consentono di portare con sé tutto il necessario per il proprio lavoro: dalla stampante wireless al cambio d'abito per un eventuale business meeting. E in generale chi spende molto tempo della propria giornata lavorativa al volante potrebbe apprezzare lo spazio ordinato a disposizione all'interno dell'abitacolo. Un esempio su tutti la console centrale di Audi A4 Avant che presenta un vano portaoggetti ampio e funzionale in cui un lavoratore può tenere documentazione o cancelleria a portata di mano. In termini di comfort poi i modelli Audi garantiscono servizi specifici. Ad esempio è possibile regolare la temperatura nell'abitacolo già da casa. Con la funzione di Audi connect remote & control "Riscaldamento ausiliario da remoto", è infatti possibile controllare tramite smartphone la temperatura dell'auto ovunque ci si trovi. Questa funzione può essere utilizzata per pre-riscaldare l'abitacolo o sbrinare i finestrini, evitando perdite di tempo.

5 - Fare pausa

Non c'è poi solo il lavoro, gli equipaggiamenti Audi garantiscono anche il rilassamento e, perché no, il divertimento. All'interno dei modelli della Casa dei quattro anelli è possibile sfruttare la piattaforma modulare di infotainment di terza generazione MIB 3 che dispone di una potenza di calcolo nettamente superiore al sistema precedente. La radio digitale DAB+ è di serie e il pacchetto Audi connect navigation & infotainment plus, incluso sin dal secondo livello di allestimento, permette di fruire sia dell'online radio sia della hybrid radio e di navigare usando le immagini satellitari ad alta risoluzione di Google Earth e i modelli tridimensionali di numerose metropoli europee.



A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Anticipo TFR e TFS Quota 100: come presentare la domanda

L'INPS, nel messaggio n. 4315 del 2020, individua le modalità di presentazione e consultazione della domanda di quantificazione online ai fini dell'anticipo finanziario. Il soggetto interessato può intervenire direttamente oppure avvalersi dell'intermediazione di un patronato. E' anche possibile, accedendo online al portale dell'Istituto, presentare domanda di quantificazione online del TFR o TFS spettante.

Nel messaggio n. 4315 del 17 novembre 2020, l'INPS illustra le modalità operative per la presentazione della domanda di **anticipo del trattamento di fine servizio** e del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR), sia nel caso in cui il cittadino provveda direttamente sia nell'eventualità in cui l'invio dell'istanza avvenga tramite l'intermediazione dei patronati.

Domanda di quantificazione online dell'anticipo finanziario TFS/TFR

Il patronato accede al portale dell'Istituto selezionando il link del servizio dedicato "Servizi per i patronati" e di seguito il link "Gestione dipendenti pubblici - servizi per **lavoratori e pensionati**". L'operatore del patronato, dopo aver provveduto all'autenticazione utilizzando la consueta modalità ed effettuato l'inserimento del codice fiscale del cittadino, potrà selezionare nell'apposito modello di domanda di quantificazione - sezione "Richiedente" - il tipo di richiesta di anticipo finanziario (D.L. n. 4/2019). I sistemi informativi effettuano in automatico la verifica circa la presenza della delega del patronato negli archivi dell'Istituto e controllano che il codice fiscale del cittadino sia censito nell'Anagrafica dipendenti gestione pubblica.

Domanda di quantificazione online

Il cittadino può presentare la domanda di quantificazione TFS/TFR ai fini dell'anticipo finanziario effettuando l'accesso al portale e digitando il termine "Quantificazione" nell'apposito campo di ricerca.

Il **cittadino** potrà quindi selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due servizi dedicati:

"Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS" - "Quantificazione TFS"

"Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR - Domanda" - "Quantificazione TFR".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 17/11/2020, n. 4315

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Fondo di garanzia pensionati Quota 100: modalità di richiesta ed erogazione

Con la circolare n. 131 del 2020, l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, fornisce indicazioni operative per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l'anticipo dei predetti trattamenti.

Nella circolare n. 131 del 17 novembre 2020, l'INPS disciplina il **Fondo di garanzia** istituito a copertura del rischio di credito connesso ai finanziamenti di **anticipo del TFS/TFR**.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del Regolamento, l'80% dell'importo dell'anticipo di TFS/TFR.

L'Ente erogatore, prima dell'invio alla Banca della presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, deve acquisire dall'INPS il rilascio della garanzia a tutela del finanziamento che la Banca si appresta ad effettuare. A tal fine, è necessario preliminarmente a perfezionare la registrazione all'apposita sezione del portale lavoropubblico.gov.

Richiesta garanzia

Il personale dell'Ente erogatore già abilitato accede all'applicativo "Servizio Online Enti Erogatori" e utilizza la funzionalità di "Richiesta di rilascio della garanzia", per effettuare l'**acquisizione online** della garanzia, e di "Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia", per monitorare lo stato delle richieste inviate all'Istituto. Accedendo alla prima funzionalità la procedura richiede l'inserimento delle seguenti informazioni:

- **dati** identificativi dell'**Ente erogatore**;
- dati identificativi del **dipendente** che richiede il finanziamento;
- numero della proposta di contratto di finanziamento e dati relativi alla proposta del contratto di finanziamento.

In funzione dei predetti dati, la procedura calcola

la misura della commissione di accesso al Fondo di garanzia e evidenzia il riepilogo delle informazioni relative alla proposta di contratto di finanziamento, consentendo di apportare le necessarie modifiche. Selezionando l'opzione "invio" viene perfezionata la domanda di rilascio della garanzia a fronte della predetta proposta di contratto di finanziamento.

Rilascio della garanzia

L'attestazione di avvenuto rilascio della garanzia nei confronti dell'INPS, nella sua veste di Ente amministratore delle gestioni previdenziali o di Ente erogatore per i propri dipendenti è trasmessa alle Banche, da parte dello stesso Istituto unitamente alla comunicazione di presa d'atto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 17/11/2020, n. 131

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Servizi INAIL: accesso solo con SPID a partire dal 1° dicembre 2020

L'accesso ai servizi online disponibili sul portale istituzionale INAIL potrà avvenire soltanto tramite il Sistema pubblico di identità digitale - SPID, la Carta d'identità elettronica - CIE o la Carta nazionale dei servizi - CNS. Non saranno più ritenute valide le credenziali in precedenza rilasciate dall'Istituto. La novità procedurale riguarda tutti gli intermediari abilitati, tra cui agronomi e dottori forestali, gli agrotecnici e agrotecnici laureati, avvocati, Caf imprese, centro servizi per il volontariato, consorzi società cooperative, consulenti del lavoro e dottori commercialisti ed esperti contabili.

Con un comunicato stampa del 17 novembre 2020, l'INAIL ha fatto sapere che, a partire dal 1° dicembre 2020, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i **consulenti del lavoro** e gli intermediari potranno accedere ai servizi online resi disponibili dall'Istituto unicamente con SPID, CIE e CNS.

Entro il 30 settembre 2021 l'accesso a tutti i servizi in rete di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione deve avvenire **esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID)**, la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). L'INAIL ha previsto un piano di progressiva transizione.

L'obbligo di adottare la nuova modalità riguarda sia

coloro che richiedono per la prima volta l'abilitazione sia i soggetti già in possesso di credenziali INAIL.

Intermediari abilitati

Sono intermediari gli agronomi e dottori forestali, gli agrotecnici e agrotecnici laureati, avvocati, Caf imprese, centro servizi per il volontariato, consorzi società cooperative, consulenti del lavoro, **dottori commerciali ed esperti contabili**, periti agrari e periti agrari laureati, raccomandatari marittimi, servizi di associazione (società e non società), società capogruppo, società tra professionisti (STP) e tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti.

Richiesta di abilitazione

Non cambiano le modalità di richiesta e rilascio delle **abilitazioni ai servizi online** per lo specifico ruolo di appartenenza.

La richiesta di abilitazione può essere:

- inviata/consegnata direttamente alla sede INAIL competente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul portale;
- inoltrata in modalità telematica attraverso l'apposito servizio "RICHIESTA ABILITAZIONE INTERMEDIARIO", presente nella pagina "Intermediario", esclusivamente previo accesso con SPID, CNS o CIE.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Metalmeccanici PMI - Conferma: nuovi minimi tabellari

Con il verbale di accordo 17 novembre 2020 Conferma Impresa metalmeccanica con Fim-Cisl, e Uilm-Uil, nell'ambito delle trattative per il rinnovo dal CCNL 22 luglio 2016, hanno fornito i nuovi importi aggiornati dei minimi tabellari. Novità anche per quanto riguarda la decorrenza dei minimi per le aziende in crisi, gli arretrati, il superminimo e l'EDR. L'adeguamento ai nuovi parametri si applica dal 1° giugno 2020.

Per il settore Metalmeccanica - Piccola e media industria, Conferma Impresa metalmeccanica con Fim-Cisl, e Uilm-Uil hanno siglato il verbale di accordo 17 novembre 2020, che fornisce i nuovi importi dei minimi tabellari.

Il verbale sottoscritto si colloca nell'ambito delle trattative per il rinnovo dal CCNL 22 luglio 2016.

Minimi tabellari

Gli importi dei minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2020 sono i seguenti:

Categoria	Importi mensili
9Q	2.555,05
9	2.555,05
8 ^a Q	2.298,21
8	2.298,21
7 ^a	2.113,00
6 ^a	1.969,07
5 ^a	1.835,89
4 ^a	1.714,05
3 ^a	1.642,32
2 ^a	1.481,00
1 ^a	1.341,00

Gli aumenti dei minimi tabellari non possono assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che siano stati concessi con clausola espressa di assorbibilità ovvero siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Aziende in crisi

In caso di aziende in crisi, intese aziendali potranno stabilire una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi, con le modalità indicate dall'accordo stesso.

Arretrati

Ai lavoratori in forza al 17 novembre 2020 saranno erogati in un'unica soluzione, con la retribuzione di dicembre 2020 (o con le competenze di fine rapporto in caso di cessazione del rapporto), gli incrementi previsti da giugno e relativi ai mesi da giugno a ottobre 2020, con esclusione di qualsiasi ricalcolo sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione, ad eccezione del TFR.

L'importo degli incrementi verrà riproporzionato per i lavoratori assunti nel periodo giugno-ottobre in base ai mesi lavorati.

Superminimo e EDR

Vengono infine confermati sia il superminimo collettivo spettante ai lavoratori inquadrati nella 1^a categoria, sia l'elemento retributivo spettante alle categorie 8^a e 9^a.

Decorrenza

I nuovi parametri si applicano dal 1° giugno 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Verbale di accordo 17 novembre 2020

Finanziamenti

Nella legge di Bilancio 2021

Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo anche per finanziamenti oltre i 200.000 euro

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Cambiano le regole per la Nuova Sabatini. Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione per tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dall'importo dell'operazione: attualmente tale modalità era prevista solo per finanziamenti fino a 200 mila euro. È questa la novità prevista dal disegno di legge di Bilancio 2021 per le PMI che intendono accedere all'agevolazione per l'acquisto, anche in leasing, di beni materiali e immateriali. La modifica costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione della misura.

Le modalità di erogazione del contributo **Nuova Sabatini** cambiano e rendono lo strumento ancora più interessante per le piccole e medie imprese. Il contributo, previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/2013, verrà erogato in un'unica soluzione anche per **finanziamenti oltre i 200 mila euro**. Questa è una delle novità previste disegno di legge di Bilancio per il 2021.

La nuova modalità contribuisce a togliere i dubbi residui a quelle imprese che, fino ad oggi, potevano considerarlo alla stregua di un contributo in conto interessi. Già la circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, al punto 8.1, specifica che "l'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a: a) 2,75% per gli investimenti ordinari; b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti".

La **relazione illustrativa** al disegno di legge di Bilancio per il 2021 specifica che il contributo Nuova Sabatini, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato. Se tale aspetto, da una parte, fornisce rassicurazioni al Ministero dello Sviluppo Economico, "che eroga il contributo, comunque, allorquando l'impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato", dall'altra conferma che trattasi di un **contributo legato all'investimento** e non al rientro del piano di finanziamento.

Cosa cambia operativamente

Dal punto di vista operativo, la novità trova una strada già spianta. Erano state introdotte dalla circolare n. 296976 del 22 luglio 2019 le modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo che erano già state applicate per le istanze con erogazione in un'unica soluzione.

La normativa prevede che la trasmissione della documentazione debba essere effettuata inviando la **dichiarazione di ultimazione dell'investimento** entro **60 giorni** dall'ultimazione stessa, mentre la **richiesta di erogazione** deve essere proposta entro **120 giorni** dalla stessa data. L'iter di richiesta di erogazione prevede l'accesso alla **Piattaforma Informatica** con la compilazione guidata dei documenti previsti:

- dichiarazione di ultimazione dell'investimento (**modulo DUI**) contenente l'elenco dei beni oggetto di agevolazione, da inoltrare al Ministero tramite Piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
- richiesta Unica di erogazione (**modulo RU**), da inoltrare al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
- richiesta di Pagamento (**modulo RP**) che attiva il pagamento.

Cosa prevede la Sabatini

La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei **principali strumenti agevolativi nazionali** e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle **micro, piccole e medie imprese** (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di **beni materiali** (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o **immateriali** (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

Operativamente, l'impresa richiede un **finanziamento ordinario** (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, a fronte del quale il Ministero dello Sviluppo Economico concede un **contributo in conto impianti** che varia a seconda del tipo di intervento. La relazione di accompagnamento evidenzia la rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano. Al 1° settembre 2020, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari

finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato pari a euro 1.770.983.149.

Semplificazioni e vantaggi per le imprese

La proposta di modifica in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura, il quale prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni. La modifica **estende a tutte le iniziative** l'erogazione in un'**unica soluzione** ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Novità, quest'ultima, che era stata introdotta dall'articolo 39, comma 1, del **decreto Semplificazioni** (D.L. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020).

Leggi anche Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo per finanziamenti fino a 200.000 euro

L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari consentirà l'erogazione del contributo in un'unica

soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie, indipendentemente dall'importo del finanziamento.

Nelle intenzioni, questo costituisce un importante **intervento semplificativo**, con evidenti vantaggi: sia in termini di **efficienza, efficacia, economicità** e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.

Considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, le operazioni con **finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro** rappresentano oltre il **73%** rispetto al totale delle operazioni "Nuova Sabatini". Il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. La proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti.

Finanziamenti

Commissione Europea

Strumento SURE: erogato 14 miliardi di euro a 9 paesi dell'UE

La Commissione europea ha erogato 14 miliardi di EUR a Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Spagna nella seconda tranche di sostegno finanziario a titolo dello strumento SURE. Questo sostegno, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli, aiuterà tali Stati membri ad affrontare l'improvviso aumento della spesa pubblica volta a preservare l'occupazione. In particolare, concorrerà a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus.

Con un comunicato stampa la Commissione europea informa che con la seconda tranche di sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento SURE, ha erogato 14 miliardi di euro a 9 paesi dell'UE.

Nello specifico la somma è stata suddivisa nei seguenti paesi:

- alla Croazia 510 milioni di euro;
- a Cipro 250 milioni di euro;
- alla Grecia 2 miliardi di euro;
- all'Italia ulteriori 6,5 miliardi di euro;
- alla Lettonia 120 milioni di euro;
- alla Lituania 300 milioni di euro;
- a Malta 120 milioni di euro;
- alla Slovenia 200 milioni di euro;
- alla Spagna ulteriori 4 miliardi di euro.

Questo sostegno, sotto forma di **prestiti concessi a condizioni favorevoli**, aiuterà tali Stati membri ad affrontare l'improvviso aumento della spesa pubblica volta a preservare l'occupazione. In particolare, concorrerà a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus.

L'erogazione odierna segue la seconda emissione di obbligazioni sociali nell'ambito dello strumento SURE dell'UE, caratterizzata da un forte interesse da parte degli investitori.

Lo strumento SURE può fornire fino a 100 miliardi di euro di sostegno finanziario a tutti gli Stati membri. Finora la Commissione ha proposto di mettere 90,3 miliardi di euro di sostegno finanziario a disposizione di 18 Stati membri. Le prossime erogazioni saranno

effettuate nel corso dei prossimi mesi, in seguito alle rispettive emissioni obbligazionarie.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "La seconda ondata sta colpendo duramente l'Europa, ma l'UE è pronta a dare il suo sostegno. Vogliamo proteggere le persone da questo virus ma vogliamo anche proteggere i loro posti di lavoro, poiché questa crisi colpisce anche le imprese. Molti posti di lavoro sono a rischio. Lo strumento SURE ci consente di mobilitare fino a 100 miliardi di € in prestiti a favore dei paesi dell'UE, per contribuire a finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo. Questa seconda erogazione di 14 miliardi di € aiuterà i lavoratori a percepire un reddito e presto altri fondi saranno messi a disposizione."

Johannes Hahn, Commissario responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "La seconda erogazione di fondi SURE è stata ancora una volta un grande successo e sono lieto che abbia consentito ai cittadini di un maggior numero di Stati membri di ricevere un sostegno tanto necessario in tempi di crisi."

Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia ha dichiarato: "Dopo la seconda emissione di obbligazioni sociali SURE della scorsa settimana, in cui ancora una volta la domanda ha ampiamente superato l'offerta, oggi forniamo a nove paesi dell'UE i 14 miliardi di € che sono stati raccolti. In tempi così difficili per tanti lavoratori e imprese europei, sono orgoglioso che la Commissione contribuisca a portare speranza e sostegno."

A cura della Redazione

Finanziamenti

FNC - CNDCEC

Attività internazionale: NextGenerationEU, il programma per la ripresa

Publicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'informativa periodica sulle attività internazionali in cui viene dato risalto all'accordo raggiunto in sede di Consiglio tra il Parlamento europeo e gli Stati membri sul prossimo bilancio UE a lungo termine e su NextGenerationEU, il programma per la ripresa che include il Recovery Fund. Il pacchetto, per complessivi 1.800 miliardi di euro, contribuirà a ricostruire un'Europa più verde, digitale, resiliente e pronta per le sfide presenti e future.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato l'informativa periodica “**Attività Internazionale**”, una analisi sulle misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale per contrastare la pandemia.

L'informativa rileva che mentre l'esito delle elezioni americane induce l'Europa, a ritenere possibile una rinnovata partnership tra UE e Stati Uniti, pur tenendo conto delle attuali rispettive posizioni su temi fondamentali come clima, emergenza COVID-19 e commercio internazionale, il virus continua la sua corsa mettendo a dura prova sistemi sanitari ed economie. L'Unione europea rinnova il suo impegno per sostenere gli uni e le altre.

Novità

In particolare l'informativa si sofferma sulle novità di queste settimane, in particolare **sull'accordo** raggiunto in sede di Consiglio tra il Parlamento europeo e gli Stati membri sul prossimo bilancio UE a lungo termine e **su NextGenerationEU**, il programma per la ripresa che include il **Recovery Fund**. Il pacchetto, per complessivi **1.800 miliardi di euro**, contribuirà a ricostruire un'Europa più verde, digitale, resiliente e pronta per le sfide presenti e future.

Previsioni

Allo stato attuale vige un **clima di incertezza** alimentato dall'aumento dei contagi tanto che, la netta ripresa registrata nel periodo estivo con la revoca delle misure di contenimento si è bruscamente interrotta e secondo le stime riprenderà nel 2021, ma saranno necessari ancora due anni prima che l'economia europea torni ad avvicinarsi ai livelli pre-pandemici.

Rispetto alle previsioni economiche dell'estate 2020, le proiezioni di crescita per la zona euro e per l'UE sono leggermente più elevate per il 2020 e inferiori per il 2021. In ogni caso, si prevede che nel 2022 sia il prodotto della zona euro che quello dell'UE non tornino ai livelli precedenti alla pandemia. Se in estate la ripresa è stata più robusta del previsto con il risultato di una leggera attenuazione della recessione 2020, le nuove misure restrittive approvate dai governi di tutta Europa porteranno a un peggioramento dei dati per il prossimo anno.

In riferimento all'Italia, le previsioni annunciano una recessione del 9,9% nel 2020 rispetto al -11,2% stimato a luglio. Tuttavia il prossimo anno la ripartenza sarà del 4,1% anziché del 6,1%. Dati che secondo Bruxelles nel 2021 faranno salire la disoccupazione all'11,6% e non permetteranno al Paese di tornare a livelli pre-covid entro la fine del 2022.

Altri piani approvati

L'informativa inoltre evidenzia che:

- il **Consiglio ECOFIN** ha approvato il Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che prevede **l'istituzione di un'autorità di vigilanza europea** che avrà poteri di intervento diretto, ma potrà anche sostituirsi alle autorità nazionali in situazioni chiaramente definite ed eccezionali;

- il **Fondo Monetario Internazionale** ha pubblicato i risultati del sondaggio annuale Financial Access Survey (FAS) sull'accessibilità e l'utilizzo dei servizi finanziari, nonostante i progressi registrati, gli indicatori mostrano che numerose sfide rimangono ancora aperte, tra queste quella per le PMI, in favore delle quali l'attività di prestito rimane ancora troppo limitata.

Chiude l'informativa, una sezione dedicata agli appuntamenti convegnisti e formativi, tra cui la 13ma Conferenza europea della CFE dedicata alla professione dei consulenti fiscali, dal titolo “Taxpayer Rights and Legal Certainty in the Digital Era” (Diritti dei contribuenti e certezza del diritto nell'era del digitale).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa “Covid 19: International update n. 18”, 15/11/2020

Impresa

Legge di delegazione europea 2019-2020

Intermediari finanziari: gestione più efficace delle crisi bancarie a tutela degli investitori

di Giuseppe Molinaro - Dottore commercialista in Roma

La legge di delegazione europea 2019-2020 individua principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva UE n. 2019/879, che integra e modifica la Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD che, insieme al regolamento UE n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Il Governo è delegato ad apportare ogni modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari finanziari, anche tenendo conto di quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e delle esigenze di celerità delle relative procedure.

L'art. 11 della **legge di delegazione europea 2019-2020** detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32, legge n. 234/2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2014/806.

Il primo atto integra e modifica la direttiva n. 2014/59/UE (**Bank Recovery and Resolution Directive** - BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (**Single Resolution Mechanism Regulation** - SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul **risanamento** e la **risoluzione delle crisi bancarie**. Insieme alle regole che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative, contenute nella direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive - CRD) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR), atti sui quali vigilano la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single Supervisory Mechanism Regulation - SSMR), costituiscono la normativa unitaria (single rulebook) del settore a livello europeo.

Le previsioni del provvedimento in commento riguardano a tali temi, contenute nel relativo art. 10, sono già state oggetto di commento.

Principi e criteri direttivi

L'art. 11 delega il Governo ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nel D.Lgs. n. 180/2015, nel TUB e nel TUF, le modifiche e le integrazioni

necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) n. 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE).

In particolare, il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di **vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti**.

Ai fini dell'attuazione della normativa europea è possibile ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

Nella delega viene specificato che quest'ultima autorità, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee.

In tale contesto il Governo è delegato ad apportare ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs. n. 14/2019) e delle esigenze di celerità delle relative procedure, nonché ad apportare al richiamato D.Lgs. n. 180/2015 ed al TUB le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la piena coerenza con il regolamento SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

L'art. 11 in commento delega altresì il Governo ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 33-bis, par. 3, e dall'art. 69, par. 5, della direttiva BRRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, riferiti alla **tutela dei titolari di depositi** esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di

pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio.

In particolare, il nuovo art. 33-*bis*, par. 3 della BRRD impone agli Stati membri di provvedere a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, che risponde rapidamente, dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui è parte un ente creditizio, se sono soddisfatte una serie di condizioni: l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto, non esistono misure disponibili sotto forma di intervento del settore privato e la misura è necessaria per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente e per consentire la corretta valutazione delle azioni di risoluzione da intraprendere.

Si tratta dunque della possibilità di esercitare tale potere quando già esistono alcune delle condizioni essenziali per l'avvio della risoluzione (**dissesto o rischio di dissesto** dell'ente) ma la valutazione complessiva non è stata ancora compiuta.

In tale contesto, il par. 3 dell'articolo citato attribuisce agli Stati membri il potere di disporre che, ove la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna sia stabilita rispetto ai depositi che non sono esclusi dai relativi schemi di garanzia ("depositi ammissibili"), le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.

La norma fa riferimento ai depositi ammissibili agli schemi di garanzia nel loro complesso, senza distinguere fra **depositi coperti** (la parte di depositi ammissibili che non supera il livello di copertura stabilito dall'art. 6 della direttiva n. 2014/49/UE) e **non coperti**. L'art. 69 della BRRD fa invece riferimento al momento in cui avviene la pubblicazione da parte dell'autorità di risoluzione della copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l'azione di risoluzione è avviata oppure di un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo di esercizio dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna (art. 69 della BRRD), di limitazione dell'opponibilità dei diritti di garanzia (art. 70) e di sospensione temporanea dei diritti di recesso (art. 71).

Anche in questo caso, la modifica del par. 5 dell'art. 69 consente agli Stati membri di stabilire che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.

Commercializzazione di strumenti finanziari

L'art. 11 in commento delega altresì il Governo affinché si avvalga, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela degli investitori al dettaglio, delle facoltà previste dall'art. 44-*bis* della direttiva BRRD, inserito nella stessa dall'art. 1, punto 16 della direttiva (UE) 2019/879, sulla disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (**bail-in**) in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale.

In particolare, il nuovo art. 44-*bis*, prevede una serie di regole volte a limitare la vendita di strumenti che rappresentano passività ammissibili, consentendo agli Stati membri di prevedere ulteriori limitazioni.

In primo luogo, viene escluso che l'acquisto di tali strumenti avvenga attraverso la prestazione di servizi esecutivi, che non richiedono valutazioni da parte dell'impresa di investimento che esegue l'ordine di acquisto in merito all'adeguatezza dell'operazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE, cosiddetta **Markets in Financial Instruments Directive - MiFID**.

Al contrario, gli Stati membri devono assicurare che i venditori valutino, accertino e documentino l'adeguatezza delle operazioni di acquisto di passività ammissibili.

Il par. 1 consente agli Stati membri di estendere tale regime a tutti gli strumenti che si configurano come fondi propri o passività sottoponibili al **bail-in**.

Ulteriori limitazioni sono recate da par. 2 dell'art. 44-*bis* che stabilisce un **taglio minimo iniziale** (almeno 10.000 euro) e dei limiti alla concentrazione degli investimenti (massimo il 10% del portafoglio) il cui rispetto deve essere assicurato dalle imprese che prestano servizi di investimento, sulla base delle informazioni fornite dagli investitori al dettaglio.

Tali limiti si applicano agli strumenti che rappresentano passività ammissibili e agli altri strumenti ai quali gli Stati membri riterranno di estendere la disciplina del par. 1.

Il par. 5 dell'art. 44-*bis* consente agli Stati membri, in **deroga** ai parr. da 1 a 4, di fissare un importo nominale minimo di almeno 50.000 euro per le passività ammissibili (e altri ai quali si riterrà di estendere la disciplina del par. 1), tenendo conto delle condizioni di mercato e delle pratiche del mercato dello Stato membro, nonché delle misure di protezione dei consumatori vigenti nella sua giurisdizione.

Il par. 6 consente agli Stati membri un'ulteriore **opzione**: applicare soltanto l'obbligo per il venditore di accertare che gli strumenti siano adeguati rispetto al profilo dell'investitore al dettaglio, disapplicando le

restanti limitazioni alla vendita imposte dall'art. 44-*bis* della BRRD, qualora il valore totale delle attività delle entità soggette a risoluzione non superi 50 miliardi di euro.

Il par. 7 dell'art. 44-*bis* specifica, infine, che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le limitazioni previste dal medesimo art. alle passività ammissibili (e agli altri strumenti ai quali si decidesse di estendere il regime) emesse prima del 28 dicembre 2020.

Clausole contrattuali

L'art. 11 in commento delega il Governo ad avvalersi della facoltà, (con gli effetti previsti dall'art. 71-*bis* della direttiva BRRD, inserito nella medesima dall'art. 1, punto 33 della direttiva (UE) 2019/879) di imporre alle società italiane **capogruppo di un gruppo bancario** l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'**inserimento nei contratti finanziari**, da esse conclusi, di una **clausola** che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi.

Sanzioni da coordinare

Infine, l'art. 11 in esame specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 180/2015 e TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR; tale regolamento prevede infatti una disciplina sanzionatoria circoscrivendone l'ambito di applicazione della relativa disciplina contenuta negli artt. da 96 a 98 del D.Lgs. n. 180/2015.

La BRRD e il SRMR disegnano **due diversi regimi sanzionatori**:

- uno, relativo solo a specifiche condotte, applicato direttamente dal Comitato di risoluzione unico nei confronti delle banche significative e dei gruppi transfrontalieri nei confronti dei quali esercita direttamente la vigilanza;
- l'altro applicato dalle autorità di risoluzione nazionale nei confronti delle altre banche e, per i comportamenti che non ricadono nell'ambito di applicazione del SRMR, nei confronti di tutti gli enti.

L'attuazione della delega non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Energia: stabilite le tariffe premio per l'energia rinnovabile

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili. Il diritto ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio dura per un periodo di 20 anni.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 il decreto 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le tariffe con la quale si incentiva la promozione **dell'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili**. Il decreto contiene le disposizioni atte a favorire la **transizione energetica ed ecologica** del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini.

Il decreto deve essere applicato infatti **configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunità energetiche rinnovabili** realizzate con impianti a **fonti rinnovabili**, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a **decorrere dal 1° marzo 2020** ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

Tariffe

L'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per **un periodo di 20 anni**, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

- **100 €/MWh** nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- **110 €/MWh** nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore il **17 novembre 2020**.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Ministero del Lavoro

Società di mutuo soccorso: chiarimenti sul termine previsto per la trasformazione in ETS

Il termine previsto dal Codice del Terzo Settore per la trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore, deve intendersi perentorio ai soli fini dell'applicazione della disciplina derogatoria prevista rispetto al regime generale posto per le SOMS. Secondo tale disciplina infatti, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del CTS, l'ente può conservare il proprio patrimonio assoggettandolo alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore; una volta decorso tale termine il suddetto potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso. A chiarirlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota del 16 novembre 2020.

Con nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla la **tempistica** necessaria per trasformarsi da società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o associazioni di promozione sociale.

Quesito

In particolare è stato chiesto al Ministero se la tempistica **dei tre anni** per trasformarsi da società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o associazioni di promozione sociale sia da intendersi **obbligatoria/perentoria** per cui trascorsi i tre anni dall'entrata in vigore del CTS le società di mutuo soccorso **non possono più trasformarsi**. Inoltre se le società di mutuo soccorso che nei tre anni non si trasformano in associazioni del terzo settore o associazioni di promozione sociale rimangano comunque in vita come Società di mutuo soccorso conservando il proprio patrimonio oppure se, qualora la trasformazione sia da intendersi come obbligatoria, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del CTS, le società di mutuo soccorso che non si sono trasformate debbano **devolvere comunque il patrimonio**.

La risposta del Ministero

Il Ministero del Lavoro ha rilevato che, il termine previsto dall'art. 43 del Codice del Terzo Settore, deve

intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore (trasformazione che dunque potrebbe avvenire senza preclusioni anche decorso il periodo ivi indicato), bensì ai soli fini **dell'applicazione della disciplina derogatoria** prevista dallo stesso articolo rispetto al regime generale posto per le SOMS secondo cui, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del codice, l'ente può conservare il proprio patrimonio assoggettandolo quindi alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore; una volta decorso tale termine il suddetto potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a **devolvere il patrimonio** così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso.

In sostanza, per le SOMS, il legislatore ha ritenuto di mantenere in vita un peculiare **regime vincolistico** e dei controlli cui il patrimonio deve ritenersi assoggettato, anziché optare per un definitivo inserimento nella più generale disciplina prevista per la restante generalità degli enti del Terzo settore. Coerentemente con tale presupposto, la disposizione in deroga è stata limitata temporalmente e non vi sono presupposti per interpretare il termine in senso non perentorio.

Le SOMS che non abbiano optato per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, **mantenendo integro il proprio patrimonio** in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

E' stato inoltre richiesto al Ministero di chiarire l'applicabilità nel periodo transitorio della disciplina regionale in materia di associazioni di promozione sociale adottata in attuazione della legge 383/2000 e in particolare il requisito della operatività da almeno **un anno ai fini della iscrizione al registro regionale**, requisito non più previsto dalla riforma del Terzo settore e dalla normativa in materia di RUNTS.

Il Ministero, dato atto che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti", ritiene che i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dai registri esistenti continuino ad essere regolati sulla base della normativa di settore, ancora vigente in via transitoria. Considerata la particolarità della situazione, l'indirizzo che tiene conto delle peculiarità del soggetto che richiede l'iscrizione potrebbe essere **applicabile**

anche al caso di una società di mutuo soccorso che nel rispetto della suddetta previsione abbia proceduto a trasformarsi in associazione di promozione sociale secondo la tempistica di legge richiedendo senza indugio l'iscrizione al Registro, considerato che il trascorrere di un anno in questo caso potrebbe comportare l'obbligo di devoluzione o nel migliore dei casi far venire meno la competenza dell'amministrazione incaricata della vigilanza sulle SOMS senza sottoporre contestualmente l'ente ad alcuna forma di controllo. *A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 16/11/2020, n. 12411

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.